

Causa T-387/03

Proteome Inc.

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Marchio denominativo BIOKNOWLEDGE —
Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento (CE) n. 40/94 — Segno descrittivo»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 gennaio 2005 II - 193

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «BIOKNOWLEDGE»

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Il vocabolo BIOKNOWLEDGE, di cui si chiede la registrazione per determinati prodotti e servizi che contengono o che consentono di accedere a informazioni riguardanti organismi e che rientrano nelle classi 9, 16 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza, può servire a designare, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico degli specialisti dei settori medico, farmaceutico o di altre scienze biologiche, nonché del settore dell'assistenza, le caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio.

esistente tra il significato potenziale del vocabolo BIOKNOWLEDGE, corrispondente a una o più informazioni specifiche sugli organismi viventi, ossia informazioni ad essi relative, da un lato, e i prodotti e servizi considerati, dall'altro, non è troppo vago né indeterminato, di modo che, dal punto di vista del detto pubblico, esiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra il significato del detto vocabolo e le caratteristiche dei citati prodotti e servizi. Peraltro, la struttura del vocabolo BIOKNOWLEDGE non può essere percepita come insolita dai consumatori interessati, essendo conforme alle regole inglesi sulla composizione delle parole.

Infatti, poiché il pubblico di riferimento è costituito da specialisti delle scienze biologiche e del settore dell'assistenza, il nesso

(v. punti 28, 32, 34, 35, 41 e 42)